



Studio SECH e Associati

Studio Sech e Associati

Dottori commercialisti e revisori contabili

Sede legale: 31053 Pieve di Soligo (TV) – Via Zanzotto 28/17

Tel. 0438/842701 – 0438/842613

Fax. 0438/981241 – 0438/83454

Codice fiscale e partita iva: 03085180267

PEC: studiosech@legalmail.it

E-mail:

studio@secheassociati.com

segreteria@secheassociati.com

contabilita@secheassociati.com

PFdichiarativi@secheassociati.com



Circolare clienti n. 03/T/2021

Pieve di Soligo, 18 Gennaio 2021

OGGETTO: CREDITO IMPOSTA – BENI MATERIALI NUOVI

Gentili Clienti,

desideriamo informarVi dei nuovi crediti d'imposta per gli investimenti in beni strumentali nuovi previsti dalla **Legge di Bilancio 2020** e dalla **Legge di Bilancio 2021**. Nella presente Circolare tratteremo il credito d'imposta previsto **Legge di Bilancio 2020**, mentre nella successiva quello previsto **Legge di Bilancio 2021**.

La Finanziaria 2020 ha ridefinito la disciplina delle agevolazioni fiscali previste dal Piano nazionale "Impresa 4.0", con il riconoscimento, tra l'altro, di **3 distinti crediti d'imposta** in luogo dei previgenti maxi/ iper ammortamento, determinati incrementando il costo di acquisizione del bene di specifiche percentuali al fine della deduzione di maggiori quote di ammortamento.

In particolare i nuovi crediti d'imposta spettano per gli investimenti **effettuati nel 2020** (nonché entro il 30.6.2021 al sussistere di determinate condizioni):

- in **beni strumentali nuovi "generici"** (in precedenza beneficiari del maxi ammortamento);
- in **beni strumentali nuovi di cui alla Tabella A**, Finanziaria 2017 (in precedenza beneficiari dell'iper ammortamento);
- in **beni immateriali di cui alla Tabella B**, Finanziaria 2017 (in precedenza beneficiari del maxi ammortamento dei beni immateriali).

Con riferimento alle ultime due categorie di beni l'agevolazione è subordinata al fatto che gli stessi siano interconnessi con il sistema aziendale di gestione della produzione o alla rete di fornitura.

BENI STRUMENTALI "GENERICI"

SOGGETTI BENEFICIARI

Il nuovo credito d'imposta **spetta a:**

- **imprese residenti in Italia**, comprese le stabili organizzazioni di soggetti non residenti, a prescindere dalla forma giuridica, dal settore economico di appartenenza, dalla dimensione e dal regime di determinazione del reddito;
- **lavoratori autonomi**.

Il beneficio può ora essere usufruito anche dai soggetti (imprese / lavoratori autonomi) che adottano regimi forfetari di determinazione del reddito. Così, ad esempio, sono ammessi al credito d'imposta in esame i contribuenti forfetari.

La spettanza dell'agevolazione è subordinata al **rispetto delle norme in materia di sicurezza sul lavoro** e al **corretto adempimento degli obblighi di versamento dei contributi previdenziali ed assistenziali dei lavoratori**.

SOGGETTI ESCLUSI

Il credito d'imposta in esame non spetta alle imprese:

- in **liquidazione, fallimento, liquidazione coatta amministrativa, concordato preventivo** senza continuità aziendale, altra procedura concorsuale prevista dal RD n. 267/42, dal D.Lgs. n. 14/2019 (c.d. "Codice della crisi d'impresa") ovvero da altre Leggi speciali, nonché alle imprese che hanno in corso un procedimento per la dichiarazione di una delle predette situazioni;

[Dott. Armando Sech](mailto:Armando.Sech@secheassociati.com)

Dottore commercialista e
revisore contabile
armando.sech@secheassociati.com

[Dott. Marco Fregolent](mailto:Marco.Fregolent@secheassociati.com)

Dottore commercialista e
revisore contabile
marco.fregolent@secheassociati.com

[Dott.ssa Carla De Conti](mailto:Carla.DeConti@secheassociati.com)

Dottore commercialista e
revisore contabile
carla.deconti@secheassociati.com

[Dott. Alessio Rizzo](mailto:Alessio.Rizzo@secheassociati.com)

Dottore commercialista e
revisore contabile
alessio.rizzo@secheassociati.com

[Dott. Roberto Lunardi](mailto:Roberto.Lunardi@secheassociati.com)

Dottore commercialista
roberto.lunardi@secheassociati.com

[Dott. Oscar Sartor](mailto:Oscar.Sartor@secheassociati.com)

Dottore commercialista e
revisore contabile
oscar.sartor@secheassociati.com

[Dott. Giovanni Pase](mailto:Giovanni.Pase@secheassociati.com)

Dottore commercialista e
revisore contabile
giovannipase@secheassociati.com

[Dott.ssa Clarissa Dall'Anese](mailto:Clarissa.Dall'Anese@secheassociati.com)

Dottore in economia
aziendale – economics
and management

[Dott.ssa Serena Zannoni](mailto:Serena.Zannoni@secheassociati.com)

Dottore in economia e
gestione delle aziende

[Dott.ssa Azzurra Calderari](mailto:Azzurra.Calderari@secheassociati.com)

Dottore In Giurisprudenza

[Dott.ssa Valentina Daberto](mailto:Valentina.Daberto@secheassociati.com)

Dottore in economia
aziendale – amministrazione
e controllo

- **destinatario di sanzioni interdittive** ex art. 9, comma 2, D.Lgs. n. 231/2001.

INVESTIMENTI AGEVOLABILI

L'agevolazione è riconosciuta per gli investimenti in **beni materiali strumentali nuovi** effettuati:

- nel periodo **1.1 - 31.12.2020**; ovvero
- **entro il 30.6.2021** a condizione che entro il 31.12.2020:
 - il relativo ordine risulti accettato dal venditore;
 - sia avvenuto il pagamento di acconti in misura almeno pari al 20% del costo di acquisizione.

I beni oggetto di investimento devono essere destinati a strutture produttive ubicate in Italia. Va evidenziato che ai fini del maxi ammortamento non assumeva rilevanza l'ubicazione territoriale della struttura aziendale cui il bene era destinato.

L'acquisizione del bene può essere effettuata a **titolo di proprietà** ovvero in **leasing**. In tale ultimo caso il beneficio spetta all'utilizzatore.

Il credito d'imposta in esame è escluso per gli investimenti effettuati entro il 30.6.2020, per i quali entro il 31.12.2019:

- è stato effettuato l'ordine;
- è stato pagato un acconto almeno pari al 20% del costo.

Per tali investimenti "resta ferma" la possibilità di usufruire del maxi ammortamento nella misura del 30%.

INVESTIMENTI ESCLUSI

Sono esclusi dal beneficio gli investimenti in:

- **veicoli** di cui all'art. 164, comma 1, TUIR;
- beni materiali strumentali per i quali il DM 31.12.88 prevede un **coefficiente di ammortamento inferiore al 6,5%**;
- **fabbricati e costruzioni**;
- **beni ricompresi nei seguenti gruppi:**

Gruppo V	Industrie manifatturiere alimentari	Specie 19 - imbottigliamento di acque minerali naturali	Conduttore	8,0%
Gruppo XVII	Industrie dell'energia elettrica, del gas e dell'acqua	Specie 2/b - produzione e distribuzione di gas naturale	Condotte per usi civili (reti urbane)	8,0%
			Condotte dorsali per trasporto a grandi distanze dai centri di produzione	10,0%
			Condotte dorsali per trasporto a grandi distanze dai giacimenti gassoso acquiferi; condotte di derivazione e di allacciamento	12,0%
		Specie 4/b - stabilimenti termali, idrotermali	Conduttore	8,0%

Gruppo XVIII	Industrie dei trasporti e delle telecomunicazioni	Specie 4 e 5 - ferrovie, compreso l'esercizio di binari di raccordo per conto terzi, l'esercizio di vagoni letto e ristorante. Tramvie interurbane, urbane e suburbane, ferrovie metropolitane, filovie, funicolari, funivie, slittovie ed ascensori.	Materiale rotabile, ferroviario e tramviario (motrici escluse)	7,5%
		Specie 1, 2 e 3 - trasporti aerei, marittimi, lacuali, fluviali e lagunari	Aereo completo di equipaggiamento (compreso motore a terra e salvo norme a parte in relazione ad esigenze di sicurezza)	12,0%

MISURA DEL CREDITO D'IMPOSTA SPETTANTE

Il credito d'imposta spetta nella misura del **6% del costo**, nel limite massimo di costi ammissibili pari a € 2.000.000. Va considerato che:

- il costo è determinato ai sensi dell'art. 110, comma 1, lett. b), TUIR, ossia comprensivo degli oneri accessori di diretta imputazione, con esclusione degli interessi passivi / spese generali;
- per gli **investimenti in leasing** rileva il costo sostenuto dal locatore per l'acquisto dei beni.

MODALITÀ DI UTILIZZO DEL CREDITO D'IMPOSTA

Il credito d'imposta in esame è utilizzabile esclusivamente in compensazione nel mod. F24:

- in **5 quote** annuali di pari importo;
- a decorrere **dall'anno successivo a quello di entrata in funzione** dei beni agevolati.

Come evidenziato dall'Agenzia delle Entrate la decorrenza del diritto alla fruizione del credito d'imposta è stabilita in funzione dell'anno solare. Di conseguenza, anche in presenza di esercizio non coincidente con l'anno solare, il credito è comunque utilizzabile dall'anno successivo a quello di entrata in funzione del bene.

ADEMPIMENTI RICHIESTI

Al fine di usufruire del predetto credito d'imposta è necessario conservare, a **pena di revoca**, la relativa documentazione idonea a dimostrare l'effettivo **sostenimento del costo** e la corretta **determinazione dell'importo agevolabile**.

A tal fine la **fattura / altri documenti devono contenere la dicitura della norma agevolativa**, utilizzando, ad esempio, la seguente formulazione:

"Acquisto per il quale è riconosciuto il credito d'imposta ex art. 1, commi da 184 a 197, Legge n. 160/2019"

Si rammenta che con riferimento agli investimenti in beni "Impresa 4.0" di cui alle citate Tabelle A e B è altresì necessario:

- predisporre una **perizia tecnica semplice / attestato di conformità** (per i beni di costo unitario superiore a € 300.000) ovvero una **dichiarazione** del legale

rappresentante (per i beni di costo unitario pari o inferiore a € 300.000) attestante che il bene possiede le caratteristiche di cui alle **Tabella A e B** e che è interconnesso;

- presentare la **comunicazione al MISE**, utilizzando l'apposito modello che, come precisato sul sito Internet dello stesso Ministero sarà individuato, unitamente ai relativi termini di invio, con un apposito Decreto di prossima emanazione.

Come accennato, la **mancata indicazione** sulla fattura / altri documenti del riferimento normativo relativo ai predetti crediti d'imposta comporta la revoca dell'agevolazione in sede di controllo.

In merito, con riguardo alle fatture prive di tale indicazione l'Agenzia delle Entrate, nell'ambito della Risposta 5.10.2020, n. 438 ad uno specifico interpello, riconosce all'acquirente la possibilità di provvedere alla relativa **regolarizzazione** con modalità differenziate a seconda che la fattura emessa dal fornitore del bene sia cartacea ovvero elettronica.

L'Agenzia "propone" le seguenti soluzioni:

Tipologia fattura	Regolarizzazione omessa indicazione riferimento normativo
Cartacea	Il riferimento normativo va riportato "con scrittura indelebile , anche mediante l'utilizzo di un apposito timbro".
Elettronica	<ul style="list-style-type: none"> • Stampa di una copia cartacea riportando il riferimento con scrittura indelebile (o timbro) e conservazione della stessa ai sensi dell'art. 39, DPR n. 633/72, ossia fino a quando non siano definiti gli accertamenti relativi al corrispondente periodo d'imposta; ovvero • integrazione elettronica da allegare all'originale e da conservare unitamente a quest'ultimo. A tal fine vanno utilizzate le modalità specificate dalla stessa Agenzia nella Circolare 17.6.2019, n. 14/E in materia di reverse charge e pertanto l'acquirente: "può – senza procedere alla sua materializzazione analogica e dopo aver predisposto un altro documento, da allegare al file della fattura ... contenente sia i dati necessari per l'integrazione sia gli estremi della fattura stessa – inviare tale documento allo Sdl, così da ridurre gli oneri di consultazione e conservazione".

Ad analoga soluzione va adottata in riferimento al caso di **acquisizione del bene mediante contratto di leasing** e mancata indicazione del riferimento normativo sul contratto nonché sulle fatture relative ai canoni.

La regolarizzazione va effettuata **entro la data di avvio delle eventuali attività di controllo** da parte dell'Amministrazione finanziaria. La possibilità di usufruire dei crediti d'imposta è subordinata alla regolarizzazione della documentazione.

CESSIONE/ SOSTITUZIONE DEL BENE AGEVOLATO

Al credito d'imposta spettante per gli investimenti in beni strumentali "generici" è stata estesa la previsione, in precedenza riguardante l'iper ammortamento e il maxi ammortamento dei beni immateriali, collegata all'ipotesi di cessione / destinazione del bene a strutture all'estero.

In particolare qualora il bene agevolato sia ceduto a titolo oneroso / destinato a strutture produttive situate all'estero (anche appartenenti allo stesso soggetto) **entro il 31.12 del secondo anno successivo** a quello di effettuazione dell'investimento, il

credito d'imposta è ridotto in misura corrispondente, escludendo dall'originaria base di calcolo il relativo costo.

Il maggior credito, se utilizzato in compensazione, va riversato entro il termine di versamento del saldo dell'imposta sui redditi dovuta per il periodo d'imposta in cui si verifica il predetto evento, senza sanzioni ed interessi.

L'Agenzia ha precisato che il periodo di sorveglianza va individuato tenendo conto della data di entrata in funzione del bene. Di conseguenza, la cessione non può essere effettuata entro il **31.12 del secondo anno successivo a quello di entrata in funzione /a quello di interconnessione**.

Così, ad esempio, per un bene acquistato nel 2020 ed entrato in funzione in tale anno, al fine di evitare la suddetta conseguenza, è necessario che la relativa cessione non intervenga entro il 31.12.2022. Qualora il bene sia entrato in funzione nel 2021, la cessione non deve intervenire entro il 31.12.2023.

Va infine evidenziato che, con riguardo ai beni per i quali spetta(va) l'iperammortamento l'Agenzia delle Entrate, nella recente Risposta 24.1.2020, n. 14, ha precisato che l'**impiego temporaneo del bene presso strutture estere** (nel caso di specie, cantieri edili) **non comporta il recupero** dell'agevolazione.

In merito **alla sostituzione del bene**, per effetto di quanto stabilito dall'art. 1, comma 193, Finanziaria 2020 "si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni contenute nell'articolo 1, commi 35 e 36, della legge 27 dicembre 2017, n. 205, in materia di investimenti sostitutivi".

Tali previsioni, precedentemente applicabili in materia di iperammortamento, risultano ora estese anche al credito d'imposta relativo ai beni strumentali "generici". Di conseguenza è possibile continuare ad usufruire di tale beneficio anche in caso di cessione del bene agevolato a condizione che si provveda alla relativa **sostituzione con un bene avente i medesimi requisiti** (così, per poter mantenere l'agevolazione il nuovo bene non può avere un coefficiente di ammortamento inferiore al 6,5%).

Se il **costo di acquisizione** dell'investimento sostitutivo è **inferiore a quello del bene originario** la fruizione del beneficio continua relativamente alle quote residue fino a concorrenza del costo del nuovo investimento.

BENI STRUMENTALI "IMPRESA 4.0"

CREDITO D'IMPOSTA BENI MATERIALI "IMPRESA 4.0" TABELLA A) E TABELLA B)

Oltre a quanto esposto per i beni strumentali "generici", i beni materiali "IMPRESA 4.0" sono esclusivamente quelli riportati nell'elenco **beni agevolabili (Tabella A e Tabella B)** che alleghiamo alla presente.

INVESTIMENTI AGEVOLABILI CON IL PREVIGENTE IPER AMMORTAMENTO

Per espressa previsione normativa, il credito d'imposta in esame è escluso per gli investimenti effettuati entro il 31.12.2020, per i quali entro il 31.12.2019 è stato:

- effettuato l'ordine;
- pagato un acconto almeno pari al 20% del costo.

Per tali investimenti "resta ferma" la possibilità di usufruire dell'iperammortamento nelle misure previste dalla Finanziaria 2019 (170% per investimenti fino a € 2,5 milioni, 100% per investimenti da 2,5 milioni a € 10 milioni, 50% per investimenti oltre 10 milioni e fino a € 20 milioni).

Va evidenziato che l'Agenzia con riferimento al caso in cui nel mese di dicembre 2018 sia stato effettuato l'ordine e pagato un acconto almeno pari al 20% con effettuazione dell'investimento (consegna del bene) nel 2020, ha precisato che:



- **è possibile usufruire dell'iper ammortamento** nelle predette misure previste dalla Finanziaria 2019 per gli investimenti effettuati entro il 31.12.2019 (ovvero 31.12.2020 se entro il 31.12.2019 è stato accettato l'ordine e pagato un acconto almeno pari al 20%) e non invece nella misura del 150% applicabile agli investimenti effettuati entro il 31.12.2018 (ovvero 31.12.2019 se entro il 31.12.2018 è stato accettato l'ordine e pagato un acconto almeno pari al 20%).

Di fatto la "prenotazione" effettuata entro il 31.12.2018 tramite l'ordine e il pagamento dell'acconto del 20% consente di usufruire dell'iper ammortamento a condizione che l'investimento sia effettuato entro il 31.12.2020;

- non è applicabile il credito d'imposta. Tale agevolazione non opera per gli investimenti effettuati nel 2020 per i quali la "prenotazione" è intervenuta entro il 31.12.2019.

Di fatto la "prenotazione" (ordine + acconto 20%) entro il 31.12.2019 comporta l'applicazione della normativa relativa all'iper ammortamento.

MISURA DEL CREDITO

Il credito d'imposta spetta in misura differenziata a seconda del costo di acquisizione dei beni oggetto di investimento, nel limite massimo di costi complessivamente ammissibili pari a € 10 milioni.

Investimenti	Credito d'imposta
Fino a € 2,5 milioni	40% del costo
Oltre 2,5 milioni fino a € 10 milioni	20% del costo

Per gli investimenti in leasing rileva il costo sostenuto dal locatore (società di leasing) per l'acquisto dei beni.

MODALITÀ DI UTILIZZO DEL CREDITO D'IMPOSTA

Il credito d'imposta in esame è **utilizzabile esclusivamente in compensazione** nel mod. F24:

- in **5 quote annuali** di pari importo;
- a decorrere **dall'anno successivo a quello in cui interviene l'interconnessione** dei beni agevolati.

Qualora l'**interconnessione** si realizzi in **un esercizio successivo a quello di entrata in funzione** del bene, è possibile (facoltà) iniziare a usufruire del credito d'imposta previsto per gli investimenti in beni "generici", pari al 6% del costo.

Tale disposizione risulta analoga a quella prevista per l'iper ammortamento e pertanto, mutuando i chiarimenti forniti nella citata Circolare n. 4/E, l'Agenzia ha specificato che se il contribuente intende avvalersi di tale possibilità, il credito d'imposta usufruibile a seguito dell'interconnessione (40%):

- va **ridotto di quanto già utilizzato** a titolo di credito d'imposta per i beni "generici" (6%);
- è comunque utilizzabile in 5 quote annuali a decorrere dall'anno successivo a quello dell'interconnessione. Di fatto, ai fini della fruizione del credito d'imposta previsto per i beni "Impresa 4.0", va considerato un **nuovo quinquennio**.

Come accennato, la possibilità di iniziare a fruire del credito del 6% fino all'avvenuta interconnessione rappresenta una facoltà. Pertanto, è altresì consentito attendere l'interconnessione e applicare direttamente il credito d'imposta del 40%.



ADEMPIMENTI RICHIESTI

Oltre a quanto precedentemente esposto per i beni "IMPRESA 4.0" è prevista una **Perizia/attestato di conformità**.

Analogamente a quanto previsto per l'iper ammortamento, è richiesta la produzione di una specifica documentazione, differenziata a seconda del costo unitario di acquisizione, ai fini **dell'attestazione che il bene:**

- presenta caratteristiche tecniche tali da includerlo nell'elenco di cui alla predetta Tabella A;
- è interconnesso al sistema aziendale di gestione della produzione o alla rete di fornitura.

Costo unitario	Documentazione
Superiore a € 300.000	<ul style="list-style-type: none">• Perizia tecnica semplice rilasciata da un ingegnere / perito industriale iscritto nel relativo Albo professionale; ovvero• attestato di conformità rilasciato da un ente di certificazione accreditato. A differenza di quanto previsto per l'iper ammortamento, la perizia: <ul style="list-style-type: none">• è richiesta qualora il costo unitario sia superiore a € 300.000 (anziché € 500.000);• non è necessario che sia giurata.
Pari o inferiore a € 300.000	Dichiarazione del legale rappresentante.

Comunicazione MISE

Per effetto di quanto stabilito dall'art. 1, comma 191, Finanziaria 2020, il soggetto beneficiario deve effettuare una **comunicazione al MISE** al fine di consentire allo stesso "di acquisire le informazioni necessarie per valutare l'andamento, la diffusione e l'efficacia delle misure agevolative introdotte dai commi 189 e 190, anche in funzione del perseguimento degli obiettivi generali".

È demandata allo stesso MISE l'individuazione del modello utilizzabile a tal fine nonché delle modalità e dei termini di presentazione della comunicazione.

Considerato il riferimento ai citati commi 189 e 190, il nuovo adempimento in esame interessa esclusivamente i crediti d'imposta "Impresa 4.0". Non è quindi richiesta alcuna comunicazione per il credito d'imposta spettante in relazione agli investimenti in beni strumentali "generici" (6%) previsto dal comma 188.

Sostituzione del bene

Di conseguenza è possibile continuare ad usufruire del beneficio anche in caso di cessione del bene agevolato a condizione che si provveda a:

- **sostituire il bene originario** con un bene strumentale nuovo con caratteristiche tecnologiche / analoghe o superiori a quelle previste dalla citata Tabella A;
- **attestare l'effettuazione dell'investimento sostitutivo**, le caratteristiche del nuovo bene e il requisito dell'interconnessione.

Se il costo di acquisizione dell'investimento sostitutivo è **inferiore a quello del bene originario** la fruizione del beneficio continua relativamente alle quote residue fino a concorrenza del costo del nuovo investimento.



DOCUMENTAZIONE DA PREDISPORRE PER IL RICONOSCIMENTO DEL CREDITO

Al fine di agevolare il corretto riconoscimento del credito d'imposta per gli investimenti in beni strumentali vi invitiamo a predisporre la seguente documentazione:

- copia dei partitari dei beni strumentali;
- evidenza dei beni strumentali nuovi;
- copia delle fatture di acquisto dei suddetti beni e contabile relativa pagamento;
- verificare se le su indicate fatture riportano la dicitura prevista in caso contrario provvedere all'integrazione come su indicato;
- per i beni nuovi acquisiti in leasing acquisire:
 - copia della fattura di acquisto emessa nei confronti della società di leasing;
 - copia contratto di leasing;
 - copia mastro contabile;
 - copia delle fatture di leasing e relativa documentazione di pagamento.
 - Su tutti i documenti deve essere riportata la dicitura prevista in caso contrario provvedere all'integrazione
- consegnare il plico allo Studio con tutta la documentazione.

Lo Studio ha incaricato il Dott. Sartor Oscar di approfondire e studiare le tematiche oggetto della presente circolare. Il Dottore si rende disponibile a supportarVi e assisterVi nel caso in cui abbiate necessità di chiarimenti o approfondimenti all'indirizzo oscarsartor@secheassociati.com.

Rimanendo a disposizione per qualsiasi ulteriore necessità, l'occasione è gradita per porgere i più cordiali saluti.

Studio Sech e Associati